

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1) E' costituita l'associazione denominata:

"A.G.S.A.S. – Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali – ONLUS"

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o l'acronimo: "O.N.L.U.S.", saranno usati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico.

Art. 2) La sede dell'Associazione è in Palermo, via Lancia di Brolo n. 10/bis c/o P.O. Aiuto Materno. L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, ed intende operare nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nei contesti di vita delle persone con Autismo e patologie assimilabili (casa, scuola, centri di recupero, ludici, territorio). Si prefigge di:

- avviare processi di auto-organizzazione ed autonomia sociale delle famiglie;
- promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- fornire mutuo aiuto nell'attività di cura familiare;
- formare figure professionali da utilizzare in progetti per il recupero sociale delle persone con Autismo e patologie assimilabili.
- gestire progetti con il partenariato territoriale al fine di realizzare l'inclusione scolastica, sociale, lavorativa delle persone con Autismo e patologie assimilabili.

Inoltre, l'associazione realizza pubblicazioni, manifestazioni culturali, mostre, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze, svolge e/o promuove o finanzia attività di ricerca, di formazione professionale e/o orientamento, informazione, divulgazione a beneficio del pubblico e delle figure professionali coinvolte nella sindrome autistica, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio.

L' A.G.S.A.S. – Onlus per il raggiungimento di quanto previsto dal suo statuto potrà:

- emettere "titoli di solidarietà";
- avvalersi di tutte le agevolazioni, anche di natura fiscale, disposizioni di legge, finanziamenti ed altro, internazionali, comunitari, statali, regionali, locali, di Enti pubblici e/o privati, atti a raggiungere gli scopi sociali;

- attivare e richiedere ogni altro intervento, servizio e attività previsto dalla legge in vigore e successive modificazioni ed integrazioni;
- partecipare a progetti, anche internazionali, sia singolarmente sia in collaborazione e/o partenariato con altri soggetti e/o Enti, Associazioni, Cooperative, Istituzioni.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione può avvalersi di tutte le prestazioni di lavoro e non previste dalle norme vigenti.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 5) L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione e/o convenzione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con organizzazioni di volontariato o altre associazioni il cui statuto sia conforme alla normativa di legge sul volontariato e non sia in contrasto con quello dell'Associazione.

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 6) I soci si distinguono in: - fondatori, - ordinari, - sostenitori, - onorari; i soci fondatori sono coloro che risultano tali all'atto costitutivo, sono soci ordinari i familiari delle persone con Autismo e coloro che versano regolarmente la quota annua di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo; sono soci sostenitori tutti coloro che versano una quota superiore a quella d'iscrizione stabilita dal consiglio direttivo; sono soci onorari coloro che si sono distinti e offerto un contributo significativo alla studio della sindrome autistica; Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, i genitori di soggetti autistici e patologie assimilabili, nonché coloro che condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento compresi gli enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni. Sono ammessi come soci i quali svolgeranno la loro attività a titolo gratuito coloro che presenteranno domanda scritta al consiglio direttivo, indicando le proprie generalità, specificando le proprie attitudini, accettando lo statuto e obbligandosi a versare la quota associativa nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Sulla domanda presentata da privati delibera il consiglio direttivo entro trenta giorni dalla presentazione, comunicando all'aspirante socio la decisione entro trenta giorni dalla delibera. Sull'eventuale rifiuto è ammesso ricorso su cui è competente a deliberare l'assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

I soci aderenti hanno diritto a partecipare alle attività sociali, ad essere eletti ed eleggere le cariche sociali e ad adoperarsi per il miglior funzionamento dell'associazione. Essi hanno l'obbligo di

versare la quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo, ed a partecipare alle riunioni dell'assemblea regolarmente convocate, e sono tenuti all'osservanza dello statuto sociale. Tutte le attività e le prestazioni dei soci saranno svolte a titolo gratuito.

Art. 7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasmissibili.

Art. 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

I soci svolgono attività di volontariato e tale loro attività non può essere retribuita in alcun modo: possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea. L'Associazione provvede ad assicurare i propri soci volontari e i volontari che prestano attività di volontariato, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci, se in possesso delle qualifiche, e/o dell'esperienza e/o dei titoli necessari, possono percepire compensi per l'opera prestata in progetti e attività anche collaterali alle azioni, agli obiettivi e alle finalità dell'AGSAS – Onlus e fissati dallo stesso statuto, attivati dall'Associazione anche in partenariato, in co-finanziamento, e/o in intesa con gli altri soggetti/Enti/Associazioni/Istituzioni, siano essi pubblici e/o privati. Sono comunque tenuti a svolgere, collateralmente all'opera di cui sopra, attività di volontariato per l'Associazione nelle misure e nei modi concordati con il Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Art. 9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi ed elargizioni di privati;
- contributi ed elargizioni dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che saranno proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un

giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. Fino a due componenti possono essere designati dagli enti pubblici partecipanti come soci sostenitori.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche direttive saranno assegnate solo a soci ordinari e sostenitori, non comportano alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art. 16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua per le persone fisiche, enti privati ed enti pubblici, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predisponde il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

Art. 17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì di chiedere, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il presidente in caso di sua assenza o impedimento in quelle mansioni viene sostituito dal vicepresidente per le quali venga espressamente ed appositamente delegato.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, secondo la normativa vigente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche fra i non soci, dell'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 19) Il Comitato Scientifico verrà nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, può essere rieletto, è composto da due o più membri, anche non soci, che per le loro qualifiche, competenze ed esperienze hanno il compito di:

- promuovere iniziative a carattere scientifico, culturale, sociale;
- redigere e/o partecipare a programmi di lavoro, progetti, ricerche, studi ecc;
- esprimere pareri tecnici sulle decisioni espresse dagli organi associativi.

Del Comitato Scientifico faranno parte e/o operatori di vari ambiti tra i quali a titolo esemplificativo, si citano quello psicologico, pedagogico, sociale, fiscale, legislativo, medico sanitario, docenti universitari, ricercatori.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 20) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chieder copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI

Art. 22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.